



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2014/08.21/000458-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ESISTENTE DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NEL COMUNE DI SANFRÈ.

PROPONENTE: ROSSO COMMERCIO S.R.L., STRADA SARTESI N. 25, 12040 – SANFRE’.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 10.04.2018 con prot. n. 27593, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Valerio ROSSO, in qualità di legale rappresentante della società Rosso Commercio S.r.l., con sede legale in Sanfrè, Strada Sartesi n. 25;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 13 aprile 2018 al 28 maggio 2018;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 28612 del 13.04.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti del procedimento, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 37991 del 21.05.2018 l'**A.S.L. CN2**, ha espresso le seguenti osservazioni:
 - *“dalla “domanda di avvio della procedura di verifica” della ditta Rosso srl si evince che andrà a realizzare opere di ristrutturazione del proprio sito lavorativo senza aumentare la quantità e la gestione degli scarti di rifiuti legnosi non pericolosi per la trasformazione degli stessi in materiale di recupero. Tutto ciò secondo le operazioni R3 e R12 (come da allegato C del D.L. 152/2006).*
 - *Considerando che l'attività è già presente sul territorio, e viene svolta a circa 700 metri dal confine dell'abitato di Sanfrè, l'impatto ambientale è già esistente e potrebbe, in questa fase, essere mitigato.*
 - *Gli effetti sulla salute della popolazione potrebbero essere legati principalmente alle emissioni in atmosfera di polveri sottili dovute sia al traffico veicolare (autocarri in entrata ed uscita, circa 60 mezzi al giorno) per la presa/consegna del materiale trattato dalla piattaforma sia alla movimentazione del materiale sulla piattaforma di stoccaggio e alle operazioni di triturazione e vagliatura del materiale.*
 - *Per ridurre la produzione e l'emissione di particolato respirabile (oltre alla riduzione volumetrica in assenza di vento e alla bagnatura dei materiale), relativa al traffico veicolare dei mezzi di trasporto, una ulteriore misura di mitigazione potrebbe essere l'eliminazione dello sterrato della strada di collegamento proveniente dal cimitero per una lunghezza circa 350 metri e dell' area di manovra e di parcheggio degli automezzi.*
 - *Per quanto riguarda invece le componenti ambientali: suolo e sottosuolo - acque sotterranee e superficiali - flora, fauna ed ecosistemi - paesaggio, si rimanda alle rispettive disposizioni e norme di settore.”*
 - nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Rilevato che:

• **dal punto di vista tecnico**

Il progetto consiste nell'implementazione di un impianto esistente, attualmente autorizzato per la messa in riserva preliminare di rifiuti speciali non pericolosi base legno, con iscrizione all'Albo Provinciale Recuperatori. L'area in cui sorge l'impianto della Rosso Commercio, che si intende implementare con le nuove operazioni di recupero sui rifiuti è inquadrata al Foglio 6, Mappali 211, 76 e 77, 78, 170 (parte) e 200 (parte).

In particolare il proponente è intenzionato ad ottenere autorizzazione ordinaria (rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) alla gestione degli scarti di materiale legnoso non pericolosi per sottoporre i medesimi, a seguito della messa in riserva preliminare R13, a successive operazioni di recupero ovvero R3 ed R12. Per mezzo dell'operazione R3 eseguita su alcune tipologie di rifiuto si andrà a produrre materiale biocombustibile end of waste e per mezzo dell'operazione R12 eseguita su altre tipologie di legno di scarto si otterrà legno ridotto volumetricamente da allontanare dall'impianto con il codice CER 19.12.07. In entrambi i casi il recupero del materiale avverrà per il tramite di riduzione volumetrica primaria, con ulteriore cippatura e vagliatura per il materiale destinato all'end of waste.

A tal fine, per quanto dichiarato, lo stabilimento risulterà caratterizzato da:

- una struttura fuori terra prefabbricata dove sarà impostato un cippatore fisso (alimentato da energia elettrica) per la lavorazione del legno di scarto da destinare a biomassa combustibile end of waste e del legno vergine non rifiuto commercializzato dalla società. Il capannone, per altro, sarà utilizzato anche per lo stoccaggio dei materiali precedentemente menzionati. La dimensione del prefabbricato sarà pari a 1079 mq circa;
- una piattaforma cementata a cielo libero (13.227 mq circa al netto delle strutture coperte) utilizzata per il deposito del materiale rifiuto in cumuli a cielo aperto, della biomassa combustibile end of waste (derivante da operazione di recupero R3), del legno vergine non rifiuto e dove avranno luogo le operazioni di recupero eseguite sul materiale con trituratori mobili, vagli e cippatore;
- uffici aziendali utilizzati per l'espletamento delle pratiche burocratiche di sorta, con annessi spogliatoi e servizi igienici, di dimensione complessiva pari a 129 mq circa;
- officina per la riparazione dei macchinari (269 mq circa).

• **dal punto di vista amministrativo**

L'area in esame, nello strumento urbanistico del Comune è normata dall'art. 17 bis del Piano Regolatore – Variante Parziale 20 del 2010. Trattasi di area produttiva speciale dove è ammessa la raccolta, lo stoccaggio e la lavorazione di materiali di scarto.

Secondo quanto previsto dall'art. 24 del PRGC, la zona su cui sorge l'attuale stabilimento della Rosso Commercio è definita come Area di Classe II3, ovvero settore caratterizzato da moderata pericolosità geologica, sulla quale non insistono vincoli specifici desumibili dal Piano Regolatore medesimo.

L'area d'intervento, inoltre, è al di fuori delle fascia fluviale che insiste a ridosso del corso Bealera della Conca, individuato in Classe IIIa e normata dall'art. 40 del PRGC.

Sulla medesima area non insistono vincoli paesaggistici di sorta.

Autorizzazioni da acquisire:

Autorizzazione in forma ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per le messa in riserva e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi con contestuale autorizzazione delle emissioni diffuse derivanti dall'attività ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152 e s.m.i..

Modifica con aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione dell'acqua meteorica di prima pioggia, redatto ai sensi del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

• **dal punto di vista ambientale**

In fase di gestione dell'impianto in oggetto, i potenziali impatti ambientali possono interessare le seguenti componenti:

Rifiuti

Il proponente intende produrre materiale biocombustibile da alcune tipologie di rifiuto, per mezzo dell'operazione R3 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Emissioni

Durante la fase di esercizio dell'impianto, l'interazione con la componente aria sarà fondamentalmente legata ai seguenti aspetti:

- entrata ed uscita al sito degli autocarri per la presa/consegna del materiale trattato dalla piattaforma;
- movimentazione del materiale sulla piattaforma di stoccaggio dello stabilimento eseguita con pale gommate;
- operazioni di triturazione e vagliatura del materiale con appositi macchinari mobili (trituratore primario, cippatore e vaglio) asserviti da pala gommata.

Per la mitigazione delle emissioni prodotte dagli automezzi in arrivo/uscita il proponente non prevede l'applicazione di alcuna misura specifica, mentre per ridurre l'emissione di polveri prevede di operare la riduzione volumetrica in assenza di vento e nei periodi estivi si eseguirà la bagnatura del materiale (sia di quello stoccato che di quello lavorato con triturazione e cippatura).

Acque superficiali e sotterranee

Il proponente dichiara che presenterà il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di prima pioggia, contestualmente all'istanza di autorizzazione ordinaria che l'azienda intende presentare ai sensi

dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Le acque meteoriche dilavanti il piazzale saranno raccolte e convogliate in due vasconi interrati (da 30 mc ciascuno) ed utilizzate in seguito per l'inumidimento dei cumuli.

La soggiacenza dell'acquifero libero presenta un valore medio che si attesta intorno ai 4-5 metri. Per quel che concerne le potenziali escursioni del livello superiore della falda superficiale (prossima al piano campagna) ovvero in riferimento alle potenziali interazioni tra acquifero libero e materiale rifiuto trattato dal futuro centro.

Rumore

Il proponente non prevede incrementi significativi di rumore asserendo che *"la piattaforma della Rosso Commercio, ha già effettuato uno studio di impatto acustico, con il quale si è verificato il rispetto dei valori limite emissivi ed immissivi nei confronti dei recettori sensibili circostanti. Si ritiene dunque che con l'esercizio delle nuove attività di recupero, ovvero operazioni R3 e R12, il rumore prodotto dall'attività non vada a spostare di molto lo standard di rumorosità attuale."* -SIA pagg. 88/100-

Suolo ,Vegetazione e Paesaggio

L'area è caratterizzata da un forte sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad esse connesse. La superficie totale è di circa 15.740 mq. L'attività di messa in riserva (R13) e recupero rifiuti (R13 ed R12) in particolare verrà svolta su un piazzale di 14.708 mq (comprensivo del capannone coperto e degli uffici)

La classe di capacità d'uso del suolo è II ovvero suoli fertili.

Il proponente precisa che nell'intorno di tutta la piattaforma è in progetto, con approvazione del Comune nelle more applicative dell'art. 17bis delle norme tecniche di attuazione del PRGC, la piantumazione di una barriera verde che andrà innestata laddove carente ed integrata dove già esistente, in maniera tale che lungo il perimetro si arrivi ad avere una cortina verde.

Considerato che,

- il progetto in esame riguarda l'ampliamento di un impianto già in esercizio da tempo,
- gli eventuali impatti sui diversi comparti ambientali interferiti saranno mitigati rispettando le previsioni progettuali (e relative mitigazioni) proposte dal proponente e con il rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi punti da a) ad e), che si richiamano integralmente,

in data 5 giugno 2018, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 42051 del 05.06.2018 e dell'apporto istruttorio dell'Ufficio Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 41408 dell'01.06.2018, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**

Atteso che,

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"* e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *"Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116"*;

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. di ric. n. 37991 del 21.05.2018 dell'A.S.L. CN2, in premessa richiamata.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 5 giugno 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 10.04.2018 con prot. n. 27593, da parte del Sig. Valerio ROSSO, in qualità di legale rappresentante della società Rosso Commercio S.r.l., con sede legale in Sanfrè, Strada Sartesi n. 25, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte

dell'Organo Tecnico, per le motivazioni espresse in premessa, ha evidenziato che l'intervento in oggetto, trattandosi dell'ampliamento di un impianto già in esercizio da tempo, sottoposto ad altri procedimenti autorizzativi ambientali (AUA), non rilevando particolari criticità, non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguare, come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite da Arpa in sede di Organo tecnico e del parere di ASL CN2, gli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'ampliamento dell'attività in progetto:

- a) le aree di trattamento e gestione dei rifiuti e dell'eventuale produzione di *end of waste*, devono essere nettamente divise dalle aree dove è previsto il deposito di materiale classificato non rifiuto;
- b) a livello gestionale, la ditta deve prevedere una scheda di omologa per i rifiuti in ingresso da compilare a cura del produttore del rifiuto con tutti i dati che aiutino a dare la giusta classificazione del rifiuto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ciclo di lavorazione, sostanze pericolose utilizzati nel ciclo produttivo che possono andare in contatto con il rifiuto, foto del rifiuto, fase di produzione del rifiuto, zona di stoccaggio ecc.);
- c) per la produzione di *end of waste* la ditta deve rispettare quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 17225;
- d) per ridurre la produzione e l'emissione di particolato respirabile (oltre alla riduzione volumetrica in assenza di vento e alla bagnatura del materiale), relativa al traffico veicolare dei mezzi di trasporto, deve essere eliminato lo sterrato della strada di collegamento proveniente dal cimitero per una lunghezza di circa 350 metri e dell'area di manovra e di parcheggio degli automezzi;
- e) rilevato che nel progetto in esame si prevedono diverse lavorazioni rispetto alla situazione attuale, nell'ambito delle successive procedure autorizzative, dovrà essere presentata una aggiornata valutazione previsionale di impatto acustico, da redigersi secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616. Questa deve essere redatta da tecnico competente iscritto presso gli elenchi della Regione Piemonte.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

SEGNALA

5. che con nota prot. n. 41408 dell'01.06.2018 il Settore provinciale Tutela del Territorio ha evidenziato che **"al momento, questa Provincia non può rilasciare autorizzazioni di gestione rifiuti che prevedano l'ottenimento di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (end of waste), nei casi non previsti dalla normativa statale o comunitaria"** per il seguente motivo:

" il Consiglio di Stato, con sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 6, Direttiva 2008/98/Ce (Direttiva rifiuti), laddove a livello comunitario non siano stabiliti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, lo Stato membro può decidere caso per caso, senza poter delegare tale potere alle Regioni e, conseguentemente alle Province. Lo strumento legislativo dello Stato si concretizza nei decreti del Ministero dell'Ambiente, che possono caso per caso autorizzare la natura di "End of waste" di un materiale; la sentenza in esame nega che questo potere possa spettare in via subordinata alle Regioni, per contrasto costituzionale con l'articolo 117 della Costituzione (potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente)".

DA' ATTO

6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale